

**IL TRIBUNALE DI TARANTO
II SEZIONE CIVILE**

Il G.U., esaminati gli atti del proc. n. OMISSIS R.G. e sciogliendo la riserva;

ritenuti ammissibili e rilevanti l'ordine di esibizione e la c.t.u. contabile, richiesti da parte attrice, in quanto vi è stata rituale richiesta ex art. 119 TUB e si necessita di un ausilio tecnico nella determinazione del saldo finale;

ritenuto di porre, tenuto conto della documentazione versata e delle questioni di diritto rilevanti nel giudizio de quo, i seguenti quesiti:

“Il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti e quelli esibiti nel giudizio, con riferimento al rapporto di conto corrente n. OMISSIS ed a quelli ad esso collegati, aventi n. OMISSIS, ridetermini il saldo del conto, applicando le condizioni contrattuali solo se espressamente pattuite per iscritto ed, in mancanza, applicando gli artt. 117 e 118 del TULB.

In particolare tenga conto delle seguenti istruzioni:

1) DOCUMENTAZIONE

Il CTU elaborerà il rapporto per i periodi in cui la documentazione è completa di estratti conto per capitali, conti scalare e riepiloghi competenze. In caso di mancanza di estratti conto per capitali, il CTU reperirà i dati necessari alla ricostruzione con l'ausilio dei conti scalare. In caso di mancanza sia di estratti conto per capitali che di conti scalare, il CTU elaborerà separatamente i periodi per cui la documentazione è completa.

2) SALDO INIZIALE DI RICOSTRUZIONE

Il CTU elaborerà il rapporto dall'apertura alla chiusura; se la documentazione non copre l'intero periodo il CTU elaborerà il rapporto a partire dal primo saldo contabilizzato. Nel caso in cui, dopo il primo disponibile, manchino gli e/c successivi, effettui il CTU la ricostruzione soltanto per il periodo in cui abbia e/c completi e continui fino alla fine.

3) TASSI DI INTERESSE

L'applicazione dell'art. 117 dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri: il CTU provvederà a modificare periodicamente i BOT sulla base dei tassi rilevati dalle emissioni avvenute nei 12 mesi precedenti ciascun periodo di elaborazione. E, quindi, occorrerà tenere conto delle rilevazioni dell'anno solare antecedente all'anno per il quale si calcolano gli interessi (01 gennaio - 31 dicembre). Il tasso massimo dovrà essere applicato in luogo dei tassi a debito del correntista ed il tasso minimo in luogo dei tassi a credito del correntista.

4) CAPITALIZZAZIONE

In assenza della clausola inerente le pari periodicità del criterio di capitalizzazione e la sua specifica approvazione ovvero in assenza delle condizioni previste nella delibera CICR del 09.02.2000, non applicherà nessuna capitalizzazione, né a debito né a credito.

5) COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO

Escluda dal saldo finale del conto la C.M.S., o onere similare: qualora non sia stata pattuita contrattualmente o se la pattuizione è indeterminata o rinvii agli usi piazza; se, nel periodo successivo all'entrata in vigore della legge di conversione 28.1.2009, n. 2, la banca abbia stipulato clausole non conformi o non abbia adeguato le clausole sulla C.M.S. alle previsioni dell'art. 2 bis del d.l. 29.11.2008, n. 185; se, nel periodo successivo alla data del 1° luglio 2012, la banca non abbia stipulato o non abbia adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'art. 117 bis del TUB e del decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644.

6) SPESE ED ALTRE COMMISSIONI

In assenza di pattuizione scritta, escluda qualsiasi calcolo e capitalizzazione.

7) GIORNI DI VALUTA

In assenza di pattuizione scritta, escluda qualsiasi applicazione di giorni valuta.

8) USURA ORIGINARIA

Sulla base della sola documentazione versata in atti accerti il C.T.U.:

Ordinanza, Tribunale di Taranto, Giudice Claudia Calabrese, del 31 marzo 2020

A1) la misura dei Tassi Soglia pubblicati trimestralmente con D.M. Finanze ex L. 108/96 vigenti all'atto della stipula del rapporto di conto corrente, nonché, ove valide e legittime, all'atto delle successive variazioni contrattuali operate nell'ambito dell'esercizio dello *ius variandi* da parte della banca.

A2) ove risultino pattuizioni espressamente approvate per iscritto, la misura del tasso di interesse effettivo globale (TEG) originariamente pattuito, nonché di quella successivamente modificata ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, computando nella base di calcolo, ogni onere con funzione di remunerazione del credito, escluse le imposte, le tasse ed includendo le commissioni di massimo scoperto solo a partire dalla data del 01.01.2010.

A3) Proceda al confronto dei TEG calcolati con i Tassi soglia.

B1) per i contratti conclusi entro la data del 31.12.2009, la misura della CMS SOGLIA in vigore alla data di sottoscrizione del contratto, corrispondente a quella media pubblicata ai sensi della L. 108/96, aumentata della metà.

B2) ove risultino pattuizioni espressamente approvate per iscritto, la misura della CMS EFFETTIVA originariamente pattuita, nonché di quella successivamente modificata ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa.

B3) Proceda al confronto delle CMS EFFETTIVA contrattuale calcolata, con la CMS SOGLIA.

C) Proceda a depurare il saldo del rapporto di conto corrente:

1. ove la misura del TEG pattuito risulti superiore al Tasso Soglia vigente, ai sensi dell'art. 1815 del codice civile, da tutte le competenze bancarie applicate, ad esclusione delle imposte e tasse; 2. ove la misura della CMS EFFETTIVA contrattuale risulti superiore alla CMS SOGLIA vigente, da tutte le CMS applicate.

9) USURA SOPRAVVENUTA

Il C.T.U., verifichi il rispetto della legge 108/1996, calcolando i TEG trimestrali secondo le istruzioni della Banca d'Italia, includendo nel calcolo le CMS solo a partire dal 1° 01.2010, confrontandoli con le soglie di usura pubblicate trimestralmente e, nel caso le superino, applicando gli interessi, riportandoli entro la misura del tasso soglia.

10) RIMESSE SOLUTORIE

Sulla base della documentazione versata in atti ed esibita in giudizio:

1. Verifichi il C.T.U., per il periodo anteriore ai 10 anni rispetto alla notifica dell'atto di citazione o altro atto di messa in mora – se precedente - e sulla base delle originarie annotazioni contabili della Banca, se vi siano pagamenti solutori, ossia versamenti in conto a pagamento di saldi debitori (per conti correnti senza fido, ovvero per periodi, individuabili sulla base della documentazione prodotta, in cui il correntista non beneficiava di aperture di credito), ovvero versamenti in conto pagamento di saldi debitori per importi superiori al fido concesso (per conti correnti con fido);

2. in tal caso individui, per ciascun pagamento solutorio riscontrato (ovvero per la parte solutoria di ciascuna rimessa in conto), in quale misura l'importo risulti, a detta data, a pagamento di poste pregresse annotate a debito dalla banca ma non dovute, perché riconosciute come illegittime (ad esempio, perché non espressamente pattuite);

3. determini il saldo finale del conto, tenendo conto che, con verifica progressiva, non potranno essere espunte le annotazioni a debito non dovute, perché illegittime, per la parte pagata nei termini di cui ai punti 1 e 2, in quanto tali pagamenti sono da considerarsi prescritti;

rilevato, inoltre, che:

- il presente giudizio non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e che pertanto è possibile adottare la trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h del D.L. n. 18/20, previo giuramento telematico del C.T.U. e successivo contraddittorio meramente scritto;

Ordinanza, Tribunale di Taranto, Giudice Claudia Calabrese, del 31 marzo 2020

- il C.T.U. già nominato potrà prestare giuramento in forma telematica secondo il modello, in calce alla presente ordinanza (che sarà pubblicato sul sito del Tribunale), mediante dichiarazione firmata digitalmente;
- che a tal fine è necessario disporre che la Cancelleria abiliti il C.T.U. nominato sin da adesso all'accesso al fascicolo telematico;
- che può assegnarsi alle parti termine sino a 10 giorni prima della data di udienza, per il deposito telematico di sintetiche note scritte, nelle quali i difensori potranno svolgere considerazioni in ordine ai quesiti formulati, procedere alla nomina di propri CTP e comunque formulare le proprie richieste ed il giudice, con successivo provvedimento, disporrà procedersi con le operazioni peritali fissando tutti i termini previsti dall'art. 195 c.p.c. nonché la successiva udienza per la prosecuzione del giudizio;**
- che occorre sin da adesso precisare che il C.T.U., sia nella fissazione della data di inizio delle operazioni peritali, sia nel corso delle successive operazioni dovrà tenere in primaria considerazione, quanto a tempi e modalità di svolgimento, la peculiare situazione di emergenza epidemiologica dal COVID-19 a fondamento dello stesso D.L. 18/20, nel necessario rispetto delle prescrizioni dell'autorità sanitaria, richiedendo le eventuali proroghe necessarie e sottoponendo al giudice, ex art. 92 disp.att.c.p.c., le eventuali questioni insorte anche sotto tale profilo;
- che può, in generale, e nell'accordo delle parti, autorizzarsi lo svolgimento delle sessioni peritali con i CTP e/o difensori delle parti, anche mediante collegamento da remoto;
- che si rende necessario ed opportuno invitare i procuratori, qualora il fascicolo non sia interamente composto di documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a DEPOSITARE, ove nella loro disponibilità ed in occasione del deposito delle note scritte, prima richiamate, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.;

P.Q.M.

ORDINA alla banca convenuta l'esibizione dei contratti di apertura di credito e di conto corrente, nonché le successive eventuali modifiche, gli estratti conto mancanti e le c.d. schede banca.

AMMETTE la c.t.u. di cui in motivazione.

NOMINA c.t.u. il dr. OMISSIS con studio in OMISSIS.

DISPONE che il C.T.U. presti il proprio giuramento in forma telematica, secondo il modello allegato in calce alla presente ordinanza, mediante dichiarazione sottoscritta digitalmente almeno 20 giorni prima della data di udienza.

DISPONE che la Cancelleria abiliti il C.T.U. nominato sin da adesso all'accesso al fascicolo telematico.

RINVIA la causa all'udienza del 13.10.20 e dispone che la stessa si svolga secondo le modalità previste dall'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. 17.3.20, n. 18 e quindi con contraddittorio unicamente scritto, mediante deposito telematico di note ad opera dei difensori.

ASSEGNA a tal fine alle parti termine sino a 10 giorni prima per il deposito telematico di sintetiche note scritte, nelle quali i difensori potranno svolgere considerazioni in ordine ai quesiti formulati, procedere alla nomina di propri CTP e comunque formulare le istanze e conclusioni; all'esito il giudice procederà al deposito dei provvedimenti conseguenti.

INVITA i procuratori, qualora il fascicolo non sia interamente composto di documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a DEPOSITARE, ove nella loro disponibilità ed in occasione del deposito delle note scritte, prima richiamate, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

MANDA la Cancelleria per la comunicazione alle parti ed al C.T.U. nominato, abilitando contestualmente lo stesso all'accesso al fascicolo telematico.

Ordinanza, Tribunale di Taranto, Giudice Claudia Calabrese, del 31 marzo 2020

Segue allegato, facente parte della presente ordinanza.

Taranto, 31.3.2020.

Il Giudice
Claudia Calabrese

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS

TRIBUNALE DI TARANTO

CAUSA n. ____/____ R.G.

GIUDICE: DOTT. _____

GIURAMENTO DEL CTU ED INDICAZIONE IN MERITO ALLA DATA DI INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, con studio in _____, indirizzo mail _____, nominato CTU con ordinanza in data _____, consapevole delle responsabilità civili e penali correlate all'incarico;

DICHIARA

di accettare l'incarico.

GIURA

di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidategli a solo scopo di far conoscere al giudice la verità.

INDICA quale possibile giorno di inizio delle operazioni peritali il giorno _____, ore _____ presso il proprio studio/ presso i luoghi di causa (immobile sito in _____).

CHIEDE che sia assegnato termine di giorni _____ dall'inizio delle operazioni peritali per la trasmissione della relazione alle parti.

Taranto,

(da sottoscrivere con firma digitale e depositare nel fascicolo telematico entro il termine assegnato dal giudice)

